



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

17^a seduta: martedì 23 ottobre 2018

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI IN SEDE REDIGENTE

(695) CAMPARI e Simone BOSSI. – Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 7
 BATTISTONI (FI-BP) 7
 TARICCO (PD), relatore 3

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 7, 9, 10 e passim
 ABATE (M5S) 10
 BATTISTONI (FI-BP) 9, 10
 DE BONIS (M5S) 11
 MANZATO, sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo .. 10
 MOLLAME (M5S) 9
 TARICCO (PD) 8, 11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(695) CAMPARI e Simone BOSSI. – *Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 695.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Taricco.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, mira a prevedere una nuova disciplina in materia di pesca nelle acque interne, tale da superare l'attuale quadro normativo nazionale basato su una legislazione assai risalente nel tempo e connotato da una frammentarietà dovuta a vari provvedimenti di delega statale alle Regioni. Si intende così proporre una cornice normativa più moderna contenente le linee di indirizzo generali per la gestione di tale attività. Tra i criteri ispiratori, sono richiamati in particolare la nuova definizione giuridica della fauna ittica, finalizzata a una sua migliore e più efficace tutela; il criterio della cogestione tra livello statale e livello regionale, la valorizzazione delle acque interne e delle loro prossimità mediante la promozione delle attività legate alla pesca sportiva e al turismo alieutico, il contrasto al bracconaggio ittico, nonché la semplificazione dei procedimenti amministrativi attinenti alle autorizzazioni, concessioni e titoli di uso relativi alle acque pubbliche interne, alle aree demaniali e alle relative pertinenze.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli. L'articolo 1 pone, quale finalità del disegno di legge, l'individuazione di principi e criteri generali idonei a rendere omogenea la normativa regionale in materia di pesca sportiva e ricreativa, nonché la tutela dell'ecosistema e della biodiversità di laghi, stagni, fiumi e altri corsi d'acqua dolce o salmastra, i quali insieme costituiscono le acque interne pubbliche. Vengono quindi fornite le definizioni di «fauna ittica» (crostacei e pesci con scheletro osseo) e di «fauna delle acque interne». Quest'ultima è qualificata come patrimonio indisponibile dello Stato e comprende sia la fauna ittica, sia i vertebrati che vivono, anche solo temporaneamente, nelle acque interne pubbliche.

L'articolo in esame prevede che la sola fauna ittica possa essere pescata, prelevata, catturata, detenuta o insidiata. Eventuali deroghe sono stabilite dalle amministrazioni competenti. Fino all'emanazione dei regolamenti da parte delle amministrazioni locali è ammessa una deroga con riferimento alle specie oggetto di attività – legate al consumo, al commercio e alle tradizioni locali – già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Si stabilisce che gli esemplari catturati nel rispetto delle disposizioni in esame appartengano a chi li ha catturati. Infine, il medesimo articolo 1 enumera i principi generali cui si informa la disciplina delle acque interne.

L'articolo 2 esplicita le singole attività che costituiscono la «pesca» o «azione di pesca» o «esercizio di pesca» riconducendole ad azioni o comportamenti finalizzati alla cattura della fauna ittica, anche quando tale cattura non si realizza concretamente. È fatto divieto al pescatore sportivo di commercializzare la fauna catturata. Viene inoltre disciplinato il transito a piedi su fondi privati ai fini dell'accesso ai corpi idrici e ai corsi d'acqua.

L'articolo 3 disciplina le licenze di pesca, rilasciate dalla Regione o Provincia autonoma di residenza, valide su tutto il territorio nazionale e soggette a tributo annuale. Sono elencate le tipologie di licenza e le deroghe all'obbligo del possesso della licenza. Sono quindi previsti i casi di mancato rilascio o rinnovo nei confronti di chi sia incorso in sanzioni amministrative per la violazione di leggi e regolamenti in materia di pesca. Si prevede, tra l'altro, il mancato rilascio o rinnovo per un periodo di cinque anni, ovvero il ritiro e la sospensione della licenza già posseduta per un periodo di pari durata, nei confronti di chi sia stato condannato per violazioni in materia di bracconaggio ittico.

L'articolo 4 stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino norme sulla materia in oggetto, disciplinando, in particolare, le attribuzioni delle amministrazioni locali e di altri enti; i limiti di cattura delle specie ittiche; i periodi di divieto relativi a talune specie e le acque interessate; le fasce orarie di pesca; le attrezzature, le tecniche, le modalità di pesca e le relative norme comportamentali; l'ammontare delle tasse di concessione relative ai diversi tipi di licenza disciplinate dall'articolo 3; le sanzioni penali e amministrative; ulteriori aspetti oggetto di disposizioni del presente disegno di legge, quali la gestione e concessione delle acque, i compiti di sorveglianza, ripopolamento e promozione dell'attività di pesca.

L'articolo 5 istituisce il Tavolo Blu presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Si tratta di un comitato tecnico nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico in acque interne e in mare, con compiti consultivi, di valorizzazione e sviluppo della pesca sostenibile e del turismo pescasportivo, di promozione dello studio e della ricerca in materia. Viene quindi dettagliata la composizione del Tavolo Blu, coordinato dal rappresentante dell'associazione nazionale di pesca sportiva maggiormente rappresentativa.

L'articolo 6 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa (tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo). Possono iscriversi all'Albo nazionale le associazioni di pesca, senza scopi di lucro, costituite con atto pubblico e in possesso dei requisiti minimi ivi indicati.

Il successivo articolo 7 istituisce gli albi regionali delle associazioni di pesca, tenuti dall'assessorato competente in materia di pesca. In analogia con quanto previsto dal precedente articolo 6, possono iscriversi agli albi regionali le associazioni senza fini di lucro e costituite con atto pubblico. Tali associazioni dovranno richiedere l'iscrizione al Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma competente e possedere determinati requisiti minimi, tassativamente elencati. È data facoltà alle Regioni e alle province autonome di richiedere ulteriori requisiti.

Alle regioni e alle province autonome è attribuito, dall'articolo 8, il compito di adottare il calendario annuale delle gare e manifestazioni di pesca e di predisporre la relativa regolamentazione, nonché i provvedimenti autorizzativi conseguenti. Possono inoltre essere predisposti campi di gara permanenti. In occasione delle gare e delle manifestazioni la pesca è interdetta ai non partecipanti.

L'articolo 9 istituisce la qualifica di Guida professionale turistica di pesca sportiva e ricreativa riconosciuta dal CONI, per il tramite della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS). È propeedeutica all'acquisizione di tale qualifica la frequenza di un corso e il superamento di un esame finale, attestati dalla FIPSAS. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo istituisce l'Albo nazionale delle guide. Ulteriori disposizioni del presente articolo stabiliscono le materie dei corsi per l'acquisizione della qualifica, distintamente per le acque interne e per quelle marine.

L'iscrizione all'Albo nazionale o agli albi regionali è condizione, ai sensi dell'articolo 10, per la richiesta da parte delle associazioni della concessione o della gestione di ambiti fluviali e lacuali, ai fini del miglioramento della pescosità, della difesa dell'ecosistema, della promozione della pesca sportiva, del contrasto al bracconaggio ittico. Le domande sono presentate alle regioni e province autonome e comprendono un piano programmatico ed economico delle attività. Qualora abbiano presentato domanda diverse associazioni, l'amministrazione competente decide in base a una valutazione dei piani presentati. Il provvedimento amministrativo di concessione o affidamento deve essere trasmesso a tutti i comuni nel cui territorio insistono le acque affidate. Tali comuni sono obbligati a dare pubblicità a tali provvedimenti secondo determinate modalità. Nelle acque affidate in concessione o gestione, la pesca è consentita a chi possiede regolare licenza, previa autorizzazione dell'associazione affidataria. L'attività di concessione o gestione delle acque non può essere esercitata a scopo di lucro, fatta salva la facoltà di poter richiedere un contributo per le spese sostenute per il rilascio di una tessera associativa o del tesserino autorizzativo. Ulteriori disposizioni riguardano taluni compiti delle associazioni e le cause di decadenza. L'affidamento delle acque in concessione o gestione è concesso gratuitamente.

L'articolo 11 disciplina la classificazione delle acque interne pubbliche, suddivise in quattro fasce in base al loro pregio. Le regioni e le province autonome effettuano la classificazione in oggetto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 12 reca la disciplina della sorveglianza ittica e ambientale e dell'accertamento delle infrazioni. Tali compiti sono affidati all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, ai corpi di polizia dello Stato, al personale delle capitanerie di porto, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, agli agenti di polizia degli enti locali. L'articolo prevede, inoltre, la possibilità di nominare, da parte delle associazioni, guardie giurate ittico-ambientali, anche volontarie. Le regioni e le province autonome organizzano i corsi e gli esami per l'acquisizione di tale qualifica. Le guardie giurate svolgono i loro compiti, assumono la qualità di pubblici ufficiali e la qualità di agenti di polizia giudiziaria per quanto attiene ai reati ad essi afferenti. Esse possono essere, previo accordo, utilizzate nel corpo di polizia delle amministrazioni territorialmente competenti, devono essere dotate di distintivo approvato e possono indossare una divisa, anch'essa approvata, ovvero svolgere le propria attività in borghese. L'articolo in esame, inoltre, specifica le attività di sorveglianza da considerarsi quali attività proprie del volontariato.

L'articolo 13 stabilisce che il Governo modifichi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Tali modifiche dovranno prevedere che possa essere autorizzata la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie non autoctone, ovvero sia dimostrata o risulti palese la scarsa incidenza nei confronti delle specie autoctone. Di fatto, dietro a questo c'è la questione relativa alla trota iridea, per chi conosce la materia.

L'articolo 14 dispone misure di contrasto all'attività di pesca illegale nelle acque interne ed elenca attività vietate nelle medesime acque. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione di tali divieti e quindi stabilire le sanzioni per la violazione dei medesimi divieti. L'articolo, inoltre, istituisce, presso il Ministero della difesa, un apposito Fondo antibraconaggio ittico, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, le cui modalità di utilizzo sono fissate con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In proposito, segnalo che il Fondo antibraconaggio ittico è già stato istituito presso il Ministero della difesa, dall'articolo 1, comma 125, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), con la medesima dotazione iniziale indicata dall'articolo 14 del provvedimento

in esame, che peraltro non stabilisce le modalità di copertura finanziaria della disposizione.

Ricordo poi che, in risposta all'interrogazione n. 3-00053 della senatrice Boldrini, svolta in Commissione lo scorso 27 luglio, il rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha precisato che il decreto ministeriale che stabiliva le modalità di utilizzo del fondo all'epoca era ancora in attesa di emanazione da parte del competente Ministero della difesa.

L'articolo 15 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul bracconaggio presso il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Composizione, compiti e durata dell'osservazione sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'articolo 16 reca disposizioni sui finanziamenti di alcune delle attività oggetto del disegno di legge, mediante gli introiti incamerati dalle regioni e dalle province autonome dalle tasse relative alle licenze di pesca e dalle sanzioni legate alle violazioni al provvedimento e alle norme ad esso correlate.

L'articolo 17 reca le norme transitorie e finali entrata in vigore, abrogazioni e coordinamenti normativi, e la clausola di invarianza finanziaria.

BATTISTONI (*FI-BP*). Vorrei solo evidenziare, dopo la relazione del senatore Taricco, che i lavori si stanno svolgendo grazie alla presenza della minoranza, senza la quale non ci sarebbe il numero legale.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Rivolgendo alla senatrice Lonardo, rientrata dopo un infortunio, un saluto anche a nome di tutta la Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge n. 728, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso. Su tale provvedimento abbiamo svolto una serie di audizioni nel periodo in cui purtroppo la senatrice Lonardo non poteva essere presente. Comunico alla Commissione, anche se a livello informale, che è stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 878, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, già approvato dalla Camera dei deputati. Tale provvedimento interviene su materie in parte analoghe al disegno di legge n. 728 all'ordine del giorno e per-

tanto, come convenuto anche dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non appena sarà assegnato alla Commissione, è opportuno avviarne l'esame per valutare l'eventuale abbinamento dei due provvedimenti ai fini della trattazione.

TARICCO (PD). Signor Presidente, io non desidero fare ulteriori ragionamenti, anche se si potrebbero fare molte riflessioni alla luce dell'esito delle audizioni svolte; sicuramente andrà fatta una riflessione approfondita sugli emendamenti, ma soprattutto su come conciliare questo testo con quello arrivato dalla Camera. Come ho già detto in più occasioni, non voglio allungare il brodo, ma chiederei – se possibile – di non dichiarare chiusa la discussione generale, o quanto meno di chiuderla formalmente la prossima volta, in modo da avere la possibilità di capire cosa fare del rapporto con l'altro testo che adesso è stato approvato dalla Camera. Credo infatti che il testo che abbiamo in discussione si occupi sostanzialmente di due aspetti, il primo dei quali di semplificazione normativa per le piccole produzioni. Io mi sono agganciato a quanto detto dal Presidente, cioè, dato che è in arrivo il disegno di legge a prima firma dell'onorevole Gallinella, proporrei di chiudere la discussione generale tenendo presente anche ciò che arriva dall'altro ramo del Parlamento. Dico questo perché il testo di cui stiamo parlando si compone di due parti, la prima delle quali comprende un pacchetto di norme che dovranno essere disciplinate nel dettaglio da un decreto ministeriale di semplificazione per le piccole produzioni locali, sul cui contenuto bisognerà ragionare. Anticipo già adesso che io chiederò che il decreto ministeriale torni all'esame della Commissione prima dell'emanazione definitiva, altrimenti diamo sostanzialmente una delega al buio al Ministero, del quale abbiamo tanto fiducia ma vorremmo poterlo vedere nel dettaglio.

Peraltro, come ci è stato richiesto anche nel corso di diverse audizioni, nell'articolo 10 del disegno di legge nel quale si conferisce la delega al Ministero è bene definire nel dettaglio i contenuti della stessa delega. Nel merito credo che – almeno per quanto ne capisca io – non ci siano obiezioni di sorta, nel senso che il ragionamento verterà sul come ma non sul se.

C'è poi l'altro aspetto concernente le modalità di promozione e valorizzazione delle produzioni che, dal mio punto di vista, è un tantino più delicato. Non sto dicendo che non bisogna farlo, ma è necessario ragionare bene su come lo facciamo, perché un conto è – e hanno fatto bene le Regioni che hanno attuato questo tipo di ragionamento – fare una scelta di tipo amministrativo che, attraverso una delibera, va a promuovere alcuni prodotti locali; altro conto è una norma che istituisce un marchio nazionale. Si tratta di due ragionamenti che, seppur perseguono le stesse finalità, nel dettaglio si calano nel contesto normativo in modo leggermente diverso. Quindi, bisognerà capire esattamente come intervenire.

Il disegno di legge Gallinella interviene su un tema che non è analogo, ma che almeno per la prima parte persegue finalità molto simili, nel senso che parte da un altro punto di vista ma mira a semplificare tutta

una serie di procedure e di modalità operative. Da questo punto di vista, si tratterà di capire se è conveniente farne un ragionamento unitario o se ciascun provvedimento si muove per conto proprio.

Da ultimo, signor Presidente, le chiedo, se fosse possibile, di non chiudere la discussione generale fino alla prossima seduta in modo che possiamo fare un ragionamento nel merito. Dopodiché, decidiamo se e come costruire il percorso.

PRESIDENTE. Prima di passare la parola al senatore Battistoni, rispetto a questo primo intervento del senatore Taricco, vorrei dire che, considerato lo spirito di collaborazione che si è instaurato sul disegno di legge in esame, almeno finora – ma secondo me ci sono tutti i presupposti per continuare su questa linea – non ho alcuna obiezione a chiudere domani la discussione generale; anzi, ben venga.

Per quanto riguarda il disegno di legge dell'onorevole Gallinella, anche io condivido il fatto che ci siano parti comuni, ma ritengo che abbia una propria identità; quindi, si dovrebbe a mio avviso dare mandato al relatore affinché faccia una proposta in relazione a cosa fare di questo disegno di legge. Non vorrei che, unificando i due provvedimenti, alla fine si andasse ad annacquare sia l'uno che l'altro.

Do la parola al senatore Battistoni.

BATTISTONI (*FI-BP*). Signor Presidente, ho visto sommariamente il disegno di legge approvato alla Camera, che peraltro ha suscitato anche qualche polemica e non poche discussioni anche con le associazioni di categoria, perché più che di chilometro zero parliamo di 70 chilometri dalla produzione. La cosa mi sembra molto differente dal provvedimento che stiamo esaminando noi, che piuttosto mira ad aiutare quelle che sono le piccole produzioni locali. Quindi, ci andrei abbastanza cauto. Peraltro, i 70 chilometri mi ricordano molto il regolamento sulle biomasse, rispetto alle quali si parla, per l'appunto, di un raggio previsto di 70 chilometri dall'impianto. Un conto è la biomassa, legno o paglia, che va a bruciare e il trasporto di 70 chilometri non influisce; altro conto sono i prodotti agricoli prodotti nel raggio di 70 chilometri che, poi, se consideriamo il diametro, diventano 140. Quindi, più che parlare di chilometro zero mi sembra si debbano attraversare molte delle nostre Regioni. Resto perciò abbastanza prudente perché secondo me i due disegni di legge hanno uno spirito diverso.

MOLLAME (*M5S*). Mi associo anch'io alle considerazioni che sono state fatte, nel senso che, anche secondo me, benché in qualche modo i due disegni di legge si interfaccino, strutturalmente affrontano il problema in maniera diversa.

PRESIDENTE. Do ora la parola al sottosegretario Manzato, che secondo me interviene anche con cognizione di causa, dal momento che era assessore regionale quando è stata approvata la deliberazione della

giunta regionale veneta sulle piccole produzioni locali, che ha ispirato il disegno di legge n. 728.

MANZATO, *sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. La Regione Veneto si è occupata sia di piccole produzioni locali (PPL) sia di prodotti a chilometro zero. Sono due cose completamente diverse: la prima disciplina la produzione, l'altra il commercio.

Secondo la disciplina delle PPL, una piccola azienda, dotandosi di strumentazione minima, con il controllo socio-sanitario, può produrre piccole quantità, molto limitate rispetto al reddito principale; quindi, si disciplina la produzione. Ovviamente, la promozione delle PPL dà a tanti la possibilità di utilizzare questo tipo di strumento normativo.

Il chilometro zero (o chilometro utile) disciplina la commercializzazione, e cioè l'attività in cui l'utilizzatore – un esercente, un commerciante, ma anche una pizzeria – utilizza nella sua offerta prodotti che sono distanti al massimo 70 chilometri, che possono anche non avere un disciplinare di produzione, ma devono essere prodotti garantiti dalle norme sanitarie. Sono due mondi completamente diversi.

ABATE (M5S). Mi riallaccio all'intervento del senatore Battistoni per dire che non c'è nulla che non funzioni; bisogna vedere la chiave di lettura che si dà dei due disegni di legge. La mia interpretazione è esattamente quella che ha dato il Sottosegretario.

Il provvedimento sulle piccole produzioni locali mi ha molto affascinato. Il disegno di legge approvato alla Camera riguarda una filiera che si inserisce in una situazione per così dire di normalità di quella che è la produzione del prodotto. Le piccole produzioni locali hanno una *ratio* diversa: promuovere i territori attraverso i prodotti e dare la possibilità di un reddito marginale che eventualmente può anche crescere tipicamente con quella fattispecie, che io trovo esclusiva – consentitemi il termine – poiché non si intreccia con nessun'altra fattispecie, se non con quella eccezione che hanno sollevato i funzionari del Ministero durante le audizioni svolte dalla Commissione. A tale proposito, non so se ci è arrivato del materiale.

PRESIDENTE. La documentazione è stata inviata oggi pomeriggio.

ABATE (M5S). La ringrazio. In conclusione, ritengo che i due provvedimenti possano essere studiati e valutati da questa Commissione anche in modo autonomo, perché concernono situazioni diverse. Questo è il mio umile parere, che andrò a confrontare con tutti i membri della Commissione.

BATTISTONI (FI-BP). Collega, io ho detto proprio questo: non ho detto che non funziona, ma che secondo me sono due fattispecie separate e anche distanti. Piuttosto ho detto che non funziona parlare di chilometro zero quando si tratta della commercializzazione di prodotti che viene fatta a settanta chilometri.

TARICCO (PD). Signor Presidente, ho chiesto di lasciare aperta la discussione generale per poterne parlare nel momento in cui il relatore ci farà una proposta su cui ragionare concretamente, altrimenti adesso parliamo tutti e ognuno dice la sua, mentre secondo me è più utile farlo quando il relatore si esprimerà.

PRESIDENTE. Confidiamo nella capacità di sintesi del senatore.

TARICCO (PD). Sono d'accordo nel considerarle due realtà distinte. La mia preoccupazione, che esprimo come tale, è che noi oggi siamo in presenza di una serie di produzioni anche locali realizzate secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche protette (IGP) ordinarie e poi abbiamo molte realtà territoriali: per esempio la Provincia di Torino ha fatto un grandissimo lavoro di promozione tramite la definizione di disciplinari produttivi sui prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e ha anche fatto un lavoro molto simile alle piccole produzioni locali (PPL); non avendo la potestà normativa di fare una semplificazione normativa, ha fatto un lavoro di promozione di questo genere. Pertanto, il cittadino di quel territorio ha davanti un prodotto, ad esempio un formaggio, che è una IGP, poi la PAT che fa parte del paniere Torino, poi le piccole produzioni locali (PPL), poi il prodotto a chilometro zero. La mia preoccupazione è che occorra una guida per navigare tra queste realtà.

Io non ho preclusioni su nulla, dico solo di valutare, anche nell'ottica di non fornire 17 strumenti al consumatore che poi sostanzialmente non ci capisce più niente. Da questo punto di vista condivido assolutamente la finalità, ma occorre prestare attenzione perché a volte dare dieci norme informative equivale a non darne nessuna. Se do 500 pagine con dentro di tutto, alla fine è come se non avessi detto niente, perché non si riesce più a recuperare la chiave di volta per capire effettivamente qual è il prodotto che merita o quello più legato al territorio, perché stiamo parlando di quattro tipologie di produzioni (e ne ho citate solo quattro) che oggi vengono prodotte con l'idea di certificare e garantire una produzione locale.

DE BONIS (M5S). Signor Presidente, ieri sera ero in un istituto tecnico agrario in Basilicata e il preside mi ha sollevato un problema relativo ai prodotti trasformati nei loro laboratori: hanno una piccola cantina, un piccolo caseificio, un piccolo laboratorio per la produzione di farine e di paste con cui sviluppano programmi di didattica, di alternanza scuola-lavoro. Egli mi chiedeva se non ci fosse la possibilità normativa di consentire anche a queste piccole attività didattiche di trasformare e vendere il loro prodotto. Oggi possono trasformarlo, ma essendo assoggettati alle norme europee che sono molto stringenti, la ASL non dà loro praticamente la possibilità di vendere, benché l'azienda agricola che è annessa all'istituto sia dotata di partita IVA e abbia un suo fascicolo aziendale. Occorre quindi valutare se anche gli istituti pubblici possano rientrare nelle piccole produzioni locali.

PRESIDENTE. Senatore De Bonis, mi sembra di ricordare che avevamo affrontato questo tema quando avevamo parlato con la Confcommercio. Penso che domani ne parleremo, ma dobbiamo fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Come mi ero già espresso la settimana scorsa, speriamo che la fase emendativa sia secca, nel senso che cerchiamo di raccogliere tutte le istanze, di valutarle attentamente in modo da non dimenticare nulla, dopodiché speriamo di licenziare questo provvedimento entro fine anno, come ci siamo prefissati anche se solo in via informale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.